

05.463

## **Iniziativa parlamentare<sup>1</sup> Impedire la conclusione di matrimoni fittizi<sup>2</sup> Rapporto<sup>3</sup> della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale**

del 31 gennaio 2008

### **1.1 Il diritto vigente<sup>4</sup>**

Il matrimonio civile è un atto costitutivo<sup>5</sup> statale che modifica lo stato civile ed esplica altri effetti di diritto privato e pubblico, in particolare<sup>6</sup> nell'ambito della legislazione sugli stranieri, in quanto conferisce al coniuge straniero di una persona di nazionalità svizzera<sup>7</sup> o in possesso di un permesso di dimora o di domicilio<sup>8</sup> il diritto di restare presso il coniuge in Svizzera. Una norma analoga si applica alla registrazione dell'unione domestica di coppie omosessuali<sup>9</sup>. Attualmente, l'Ufficio dello stato civile che esegue la procedura preparatoria del matrimonio non sottostà ad alcun obbligo legale di verificare lo statuto<sup>10</sup> dei futuri sposi sotto il profilo della legislazione sugli stranieri. Fa eccezione il caso in cui il matrimonio sia contratto manifestamente non per creare un'unione coniugale, ma per eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri<sup>11</sup>. Il soggiorno illegale può, in effetti, essere un indizio di abuso e, insieme ad altri fatti<sup>12</sup> (matrimonio dietro compenso finanziario, traffico di droga, ecc.), indurre l'Ufficio dello stato civile a rifiutare la celebrazione del matrimonio.

---

<sup>1</sup> Si vedano gli art. 107 segg. LParl, che definiscono la nozione di iniziativa parlamentare e disciplinano la procedura applicabile.

<sup>2</sup> Poiché già esiste una traduzione dell'iniziativa parlamentare in questione (reperibile in Curia Vista), occorre ovviamente riprenderne il titolo. È inoltre necessario rispettare la terminologia utilizzata nel testo e nelle motivazioni dell'iniziativa, fermo restando che i termini utilizzati nel contesto normativo di riferimento hanno sempre la precedenza (salvo rarissime eccezioni).

<sup>3</sup> Secondo l'art. 11 cpv. 3 LParl, il rapporto deve rispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale. Il rapporto fornisce delucidazioni riguardo a un progetto elaborato dalla Commissione. Se ha luogo una procedura di consultazione (antecedente questa fase), si parla invece di progetto preliminare (ma solo nel caso delle iniziative parlamentari).

<sup>4</sup> Diritto vigente va preferito a "diritto in vigore" o "diritto attuale".

<sup>5</sup> Per la traduzione di termini riferibili alla teoria giuridica si consigliano gli strumenti seguenti:

a) un manuale o un dizionario enciclopedico del diritto.

b) ricerca mediante parole chiave nel FF (a questo proposito è il caso di rammentare che on line sono presenti le versioni tedesca e francese dal 1849 a questa parte, mentre per ora l'italiano è disponibile solo dal 1971 a oggi. Per la ricerca nelle edizioni del FF antecedenti il 1999, l'indirizzo è il seguente: <http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showHome.do>). Una volta trovato il termine tedesco, per recuperare l'italiano conviene rifarsi al numero dell'affare (Geschäftsnummer).

c) Jurivoc (thesaurus trilingue del Tribunale federale: <http://www.bger.ch/it/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-jurivoc-home.htm>)

<sup>6</sup> In taluni casi può risultare più appropriato tradurre *unter anderem* con *in particolare*.

<sup>7</sup> Si consiglia di utilizzare il termine *nazionalità* quando si tratta esclusivamente di distinguere tra i "cittadini" di un Paese e quelli di un altro, e di impiegare *cittadinanza* quando si fa invece riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dall'appartenenza a un determinato Stato.

<sup>8</sup> Tali nozioni sono definite agli art. 33 e 34 della legge sugli stranieri, ma figurano anche in altri atti normativi (ed è possibile siano state tradotte diversamente). Occorre dunque verificare che il contesto normativo di riferimento non utilizzi un altro termine.

<sup>9</sup> Cfr. la legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD; RS 211.231)

<sup>10</sup> Status può essere tradotto con *status* o *statuto*.

<sup>11</sup> Tale abuso della legislazione sugli stranieri è oggetto dell'articolo 97a del Codice civile, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 con la nuova legge sugli stranieri.

<sup>12</sup> "Fatti illeciti" in questo caso sarebbe la traduzione più corretta.

Nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio, l'Ufficio dello stato civile deve verificare l'identità e la capacità al matrimonio degli sposi<sup>13</sup> (art. 94 e 98 CC) e assicurarsi che non ci siano impedimenti al matrimonio (art. 95 segg. CC).

Deve inoltre sincerarsi che la procedura preparatoria sia di sua competenza. Sul piano internazionale le autorità svizzere sono competenti a celebrare il matrimonio se uno degli sposi è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza (art. 43 cpv. 1 LDIP); sul piano interno è competente l'Ufficio dello stato civile del domicilio di uno degli sposi (cfr. art. 98 cpv. 1 CC). Contrariamente ad altri Paesi, dove l'unione in matrimonio è riservata ai cittadini o agli abitanti<sup>14</sup>, il nostro ordinamento giuridico permette a fidanzati stranieri non residenti in Svizzera di sposarsi nel nostro Paese. Non vi è però un diritto a tali "matrimoni turistici", che possono essere celebrati solo previa autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile. Per contro non sono ammesse le "unioni domestiche turistiche registrate", ossia la registrazione di unioni domestiche tra due stranieri entrambi non residenti in Svizzera (cfr. art. 43 cpv. 2 e art.<sup>15</sup> 65a LDIP e art. 73 dell'ordinanza sullo stato civile; OSC<sup>16</sup>).

Wie die Ehevoraussetzungen muss auch der Wohnsitz mit einem Dokument belegt werden (vgl. Art. 98 ZGB und Art. 64 ZStV). Welche Art von Dokumenten von den Verlobten im konkreten Fall verlangt werden, liegt im Ermessen des zuständigen Zivilstandsamtes. Bei ausländischen Brautleuten reicht normalerweise ein gültiger Ausländerausweis, da sich damit sowohl die Identität als auch der Wohnsitz der betreffenden Personen überprüfen lässt. Gewisse Zivilstandsämter verlangen lediglich, dass einer der beiden Brautleute den Wohnsitz nachweist. Andere wollen von beiden Verlobten eine Bestätigung des gegenwärtigen Wohnsitzes, was zur Folge hat, dass Eheschliessungen von ausländischen Verlobten verweigert werden, die nicht im Besitz einer gültigen Aufenthaltsbewilligung sind. Die Praxis kann somit von Kanton zu Kantone variieren.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> In presenza di un rimando alla legislazione, è sempre opportuno consultare gli articoli menzionati, in quanto molto spesso il testo tedesco si limita a riprodurre il tenore.

<sup>14</sup> Oppure: "Contrariamente ai Paesi che riservano l'unione in matrimonio ai propri cittadini o abitanti, ..."

<sup>15</sup> Più corretto sarebbe "cfr. art. 43 cpv. 2 e 65a LDIP..."

<sup>16</sup> RS 211.112.2

<sup>17</sup> Vgl. 06.3341 Ip. Menétrey-Savary. Hindernisse für binationale Eheschliessungen, und Antwort des Bundesrates.